



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

CAPITOLATO D'ONERI

**INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO
FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

Responsabile: Arch.Daniela Galli

Giugno 2023

DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro inerente i lavori di potatura ed abbattimento piante ad alto fusto da eseguirsi sul territorio comunale da stipulare con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

L'accordo quadro individua:

- la tipologia di prestazioni affidabili di cui all'elenco prezzi
- la durata dell'accordo quadro
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'accordo quadro.

Le prestazioni affidabili ai sensi dell'accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle alberature comunali ubicate sia su strada che su area verde che in parco.

In ogni singolo affidamento sono comprese tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti sino alla concorrenza dell'importo previsto dall'accordo stesso.

L'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro si obbliga ad assumere i servizi che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell'importo e della durata ivi previsti.

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'accordo quadro rispondono alle necessità di mantenimento del verde pubblico per la conservazione delle varie specie ed in particolare per garantire adeguati livelli di sicurezza.

L'esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro potrà essere richiesta in tutte le aree adibite al verde pubblico di proprietà comunale – sia su strada che in parco - come evidenziate nell'allegata fotogrammetria dell'intero territorio.

In generale, l'accordo quadro potrà comprendere le seguenti attività:

- potatura piante ad alto fusto
- potatura siepi, ovunque ubicate
- abbattimento alberi
- raccolta e smaltimento dei residui prodotti in esecuzione delle operazioni di potatura ed abbattimento
- eventuali trattamenti fitosanitari qualora urgenti al fine di salvaguardare le specie.

Le opere oggetto del presente appalto sono comprese della categoria SOA OS24 Verde ed arredo urbano.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di **TRE anni** con decorrenza dalla data del primo affidamento realizzato nell'ambito dell'accordo. L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.

ARTICOLO 3 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore dell'accordo quadro è stimato in **€ 60.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza**.

Il valore stimato dell'accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all'importo sopra indicato e non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

L'atto di affidamento di ciascun lavoro di manutenzione terrà conto degli oneri per la sicurezza per l'esecuzione dell'intervento; nella stessa fase si definiranno i documenti previsti in materia di sicurezza (Duvri, Pos o Psc se necessari).

Elenco prezzi unitari è costituito dai Prezzi informativi per opere a verde di ASSOVERDE. Tali prezzi da assoggettare al ribasso percentuale unico offerto dall'operatore economico ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro si intendono

comprensivi di tutti gli accessori e gli oneri per espletare il lavoro (diritto di chiamata, sopralluogo, preventivi, cartellonistica di base) a regola d'arte (iva esclusa).

ARTICOLO 4 – **REVISIONE PREZZI**

Si esclude la revisione dei prezzi in quanto gli stessi faranno riferimento ai listini aggiornati alla data di ogni singolo affidamento la cui durata si presume indicativamente non superiore ai 30 gg.

ARTICOLO 5 – **TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI STESSI**

Per **POTATURA** si intendono le operazioni di potatura di alberature e di siepi presenti nelle aree pubbliche, siano esse aiuole, cigli stradali parchi, boschi o altro. L'intervento può essere richiesto sia su filari di piante che su singoli elementi sparsi sul territorio. La scelta delle priorità degli interventi avverrà di volta in volta in base alle criticità accertate in materia di sicurezza.

Il lavoro dovrà essere eseguito da potatori specializzati mediante l'utilizzo di piattaforma aerea oppure in arrampicata libera e consisterà in:

- eliminazione di rami o parti di tronco secchi, con taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in sovrannumero
- riduzione, ove richiesto, in altezza dell'albero, asportando il prolungamento della branca al di sopra della nuova cima, fornendo così una cima principale più bassa della precedente
- trattamento analogo dei rami laterali, qualora il diametro della chioma sia sproporzionato rispetto all'altezza
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici

La potatura delle siepi di qualsiasi specie consisterà nella riduzione delle stesse in larghezza ed altezza secondo le indicazioni della DL.

Per **ABBATTIMENTO** alberi si intendono le operazioni di abbattimento delle alberature presenti nelle aree pubbliche siano esse aiuole, cigli stradali parchi, boschi o altro. Tali operazioni potranno essere programmate, magari per più piante sparse nel territorio oppure richieste a chiamata per ragioni di sicurezza.

L'abbattimento dovrà essere eseguito con modalità tecniche ed operative tali da garantire l'incolumità pubblica di cose e persone e secondo le vigenti norme in materia di apertura cantieri stradali, in modo da minimizzare l'impatto del servizio sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

Gli interventi di abbattimento dovranno essere effettuati tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona e previa verifica della stabilità degli alberi da abbattere valutando i fattori di pericolosità, danno, contatto, condizioni di solidità, indice di vulnerabilità.

Prima di effettuare le operazioni di abbattimento gli operatori dovranno pianificare le seguenti condizioni:

- la direzione di esbosco
- deposito delle attrezzature
- verificare l'albero (la specie, il piede, il fusto, la chioma, l'altezza, l'area circostante, ecc..)
- metodo, tecnica e attrezzatura da utilizzare
- sicurezza delle operazioni di allestimento dei cantieri ai sensi del D.Lgs.81/2018 e s.m.i. e al Codice della strada
- documentazione fotografica del sito, delle caratteristiche della pianta e del tronco tagliato.

La **RACCOLTA**, il **TRASPORTO** e lo **SMALTIMENTO** dei residui provenienti dalle potature e dagli abbattimenti presso gli impianti autorizzati fanno parte integrante dell'appalto ed i relativi oneri sono a carico dell'impresa. La gestione dei residui ovvero il relativo compostaggio o bio-triturazione dovrà rispettare i criteri ambientali minimi con particolare riferimento al DECRETO 10 marzo 2020, *Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*. In particolare, i residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati « in situ » e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come paccame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in microfilieri per la realizzazione di arredi. *La ditta affidataria dovrà presentare relazione tecnica che definisce le*

operazioni eseguite per reimpiegare il materiale generato dalle attività di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per l'impiego del materiale in altre biofilieri (preferibilmente compostaggio).

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente capitolato, si rimanda alle prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato speciale delle opere a verde di ASSOVERDE.

In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione alle alberature ed alle siepi si procederà a formalizzare singoli affidamenti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.

Le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di affidamento del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro. Negli appalti successivamente affidati ai sensi dell'accordo quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

Nella comunicazione di affidamento dei lavori alla ditta saranno indicati:

- il luogo di esecuzione
- l'oggetto dei lavori
- la durata stimata dei lavori
- l'importo stimato dei lavori ed i relativi oneri della sicurezza
- eventuali descrizioni tecniche necessarie a specificare le caratteristiche dell'intervento.

I singoli interventi che formano oggetto del contratto saranno eventualmente individuati in modo specifico in ordini di servizio.

I lavori di manutenzione sono raggruppati in tre categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:

Categoria 1 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria **programmato**: affidato tramite comunicazione di esecuzione delle lavorazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. Salvo contraria indicazione del Responsabile del Servizio, la ditta dovrà iniziare i lavori entro il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di affidamento lavori.

Categoria 2 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria **urgente**: segnalato tramite comunicazione telefonica del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, da iniziare entro VENTQUATTRO ore dalla comunicazione.

Categoria 3 – intervento di manutenzione **d'emergenza / reperibilità**: segnalato con comunicazione telefonica da parte del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, deve essere eseguito immediatamente (entro UN'ora dalla comunicazione) con priorità assoluta ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

Per le categorie di intervento, le voci dell'elenco prezzi di riferimento del contratto non saranno soggette a variazione in nessun caso, né per lavori dislocati diversamente sul territorio, o suddivisi in singoli interventi. L'appaltatore designa un referente tecnico al quale la DL potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax ed un recapito di posta elettronica sempre attivi al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto alla DL.

ARTICOLO 6 –PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per l'affidamento del presente accordo quadro verrà esperita procedura di affidamento diretto previa valutazione di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, avvalendosi della piattaforma Sintel di Arca Lombardia.

L'accordo quadro verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto la miglior percentuale unica di sconto da applicarsi al bollettino **Prezzi informativi per opere a verde di ASSOVERDE – ultima edizione**

L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore. Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinerà la risoluzione automatica dello stesso senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

L'affidatario dovrà essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dei seguenti requisiti:

1. requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di appalti pubblici, non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, assenza di impedimenti o divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'accordo quadro;
3. essere in possesso di attestato SOA, in corso di validità, per la categoria OS 24 - Classificazione I "Verde e arredo urbano", oppure, in alternativa, dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e successive modificazioni.

ARTICOLO 7 –DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:

- il presente Capitolato d'oneri
- il Capitolato Speciale delle opere a verde di ASSOVERDE, non materialmente allegato
- l'elenco prezzi unitari rappresentato dal bollettino Prezzi informativi per opere a verde edizione di ASSOVERDE – ultima edizione, non materialmente allegato
- l'offerta dell'appaltatore.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 8 –MANODOPERA ED ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Ai fini dell'esecuzione del contratto si elencano di seguito le dotazioni minime di operai ed attrezzature omologate ritenute necessarie:

MANODOPERA

- n.1 caposquadra
- n.2 operai di cui almeno 1 specializzato

ATTREZZATURE

Motoseghe, sveltatoi, forbici, tagliasiepi, decespugliatori, soffiatori

tutti a norma e periodicamente verificati e/o revisionati secondo le specifiche normative di settore.

Piattaforma aerea (eventualmente anche a noleggio)

Si precisa che il personale dovrà essere regolarmente assunto nelle forme contrattuali di legge.

ARTICOLO 9 –TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'appalto.

ARTICOLO 10 –OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Servizio Manutenzione prima della stipula del contratto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 11 –OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente nell'edificio/sul territorio, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- b. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- c. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
- d. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
- e. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici.
- f. la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;
- g. la collaborazione con l'ufficio della DL sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- h. la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- i. la discarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;

- j. la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

ARTICOLO 12 –*RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE*

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

ARTICOLO 13 –*GARANZIA DEFINITIVA*

L'affidatario dell'accordo quadro, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre garanzia definitiva determinata nell'importo e nelle condizioni secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. La garanzia dovrà avere validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla scadenza dell'accordo quadro o alla sua conclusione per raggiungimento dell'importo massimo dei lavori previsto.

Tale garanzia sarà incamerata dalla Stazione Appaltante nel caso di risoluzione per le cause previste al successivo art. 16, eventualmente decurtata delle penali di cui all' art.15 del presente capitolato.

ARTICOLO 14 –*POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE*

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è obbligato a produrre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale minimo di € 500.000,00.

ARTICOLO 15 – *PENALI*

Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione degli interventi verranno applicate le seguenti penali:

Nel caso di interventi in categoria 1 (programmati):

- 2% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo sia per l'inizio che per la fine lavori, sino ad un massimo del 10%.

Nel caso di interventi in categoria 2 (urgenti):

- € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio lavori fino al terzo giorno
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo dal quarto giorno fino al quinto compreso relativamente all'inizio lavori
- € 200,00 per ogni successivo giorno di ritardo oltre il quinto relativamente all'inizio lavori
- 2% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo nella fine lavori, sino ad un massimo del 10%.

Nel caso di interventi in categoria 3 (emergenza/reperibilità) qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo segnalato all'interno di tutto il territorio comunale dal tecnico reperibile entro 1 ORA dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali (anche in caso di mancata risposta telefonica):

- •€ 100,00 per un ritardo fino a 30 minuti;
- •€ 200,00 per un ritardo fino a 60 minuti;
- •€ 200,00 per ogni successivo intervallo di 30 minuti.

Per ritardi nella fine lavori sarà applicata la penale del 2% per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%.

L'applicazione delle penali per tre volte nel corso della durata dell'accordo, potrà comportare la risoluzione del contratto

ai sensi del successivo art.16.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione degli interventi in categoria 1, 2 e 3 la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore ogni onere conseguente al ritardo nell'adempimento richiesto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al pagamento relativo a ogni specifico affidamento. Qualora ciò non sia possibile si provvederà all'escussione parziale della cauzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

ARTICOLO 16 –RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Si potrà procedere a risoluzione del contratto, previa denuncia scritta, e fatto salvo l'esercizio da parte della Amministrazione dell'azione del risarcimento dei danni subiti:

- per inadempimento grave,
- per mancato espletamento dei lavori aggiudicati
- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed economico, previdenziale, assistenziale, o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- dopo l'avvenuta contestazione di inadempienze e assegnazione penali da parte della stazione appaltante relativamente a tre distinti affidamenti;
- per il protrarsi del ritardo nell'ultimazione degli interventi a seguito di assegnazione della penale massima del 10%;
- per la perdita nel periodo di vigenza dell'accordo quadro dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'appaltatore.

L'accordo quadro, inoltre, si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula o alla esecuzione dell'accordo quadro, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Malnate" approvato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013 e n. 11 del 26/01/2015, sono estesi nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria dell'accordo quadro; il mancato rispetto di tali disposizioni può determinare la risoluzione del contratto, qualora vengano accertate dal responsabile del procedimento gravi o reiterate violazioni degli obblighi del presente comma.

In caso di risoluzione del contratto o di recesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare l'accordo quadro per il tempo e l'importo residuo con la ditta che segue in graduatoria.

ARTICOLO 17 – CONTABILIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

I lavori affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi contenuto nell'accordo quadro per le prestazioni effettuate.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i suddetti prezzi ribassati. Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi contenuto nell'accordo quadro, verranno determinati i prezzi in contraddittorio con l'appaltatore.

Nel caso di interventi compresi nella categoria 3 di cui all'art.5 sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo a forfait pari ad € 200,00 per la reperibilità garantita al di fuori dal normale orario di lavoro.

Per la contabilità dei lavori, loro registrazione, pagamenti, liquidazione, ecc., si provvederà con le modalità stabilite dal Codice degli Appalti e dalle specifiche Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti elaborate su proposta dell'ANAC e approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016), nonché con quanto indicato nel presente capitolato d'oneri.

Le liquidazioni saranno effettuate ad ultimazione dei singoli interventi affidati a seguito di contabilizzazione ed accertamento della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a seguito di presentazione di regolare fattura.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, od altri enti previdenziali e assistenziali.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. piano straordinario contro le mafie pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

E' fatto obbligo tassativo all'impresa di tenere continuamente aggiornata la contabilità dei lavori in modo da verificare la copertura finanziaria degli stessi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore, prima dell'affidamento di singoli contratti, dovrà comunicare:

a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;

b - le parti del contratto che intende subappaltare nei limiti consentiti dalla normativa;

c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappalto e l'affidamento devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ARTICOLO 19 – CONTRATTO

L'accordo quadro verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, mediante scrittura privata redatta in modalità elettronica. L'imposta di bollo è carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie nella gestione del contratto e non sia possibile la definizione della questione tra le parti, la soluzione sarà demandata al foro di Varese.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.



Il Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione Territorio

Arch. Daniela Galli

"Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005".